



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 giugno 2009  
(OR. en)**

**10353/09**

**TDC 10**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

---

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2009 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura  
e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari  
autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per alcuni prodotti per i quali un contingente tariffario autonomo è stato aperto dal regolamento (CE) n. 2505/96<sup>1</sup> il volume contingente fissato in detto regolamento è espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>2</sup>, non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella "Casella n. 41: Unità supplementari" della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingente fissata per tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

---

<sup>1</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- (2) È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 2505/96. A tal fine, a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno aprire tre nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.
- (3) Il volume del contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2767 è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria. Di conseguenza, tale volume contingente dovrebbe essere aumentato.
- (4) È opportuno rivedere la designazione delle merci con riguardo al contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2806.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.
- (6) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario ricorrere ai motivi di urgenza di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (7) Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo:

### *"Articolo 1 bis*

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento, il cui volume contingentale sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella "Casella n. 41: Unità supplementari" di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell'allegato I del presente regolamento.";

- 2) l'allegato I è così modificato:

- a) sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- b) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009 le righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2767 e 09.2806 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## **ALLEGATO I**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di butirale polivinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2'-etilenediossidietyl bis(2-etilesanoato) come plastificante	1.7. - 31.12.	500 000 m <sup>2</sup>	0%
09.2807	ex 3913 90 00	86	Ialuronato di sodio non sterile	1.7. - 31.12.	55 000 g	0%
09.2815	ex 6909 19 00	70	Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm <sup>2</sup> della sezione trasversale	1.7. - 31.12.	190 000 unità	0%

## **ALLEGATO II**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu	1.1. - 31.12.	12 000 tonnellate	0%
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1. - 31.12.	2 500 tonnellate	0%